

SENATO DELLA REPUBBLICA

— V LEGISLATURA —

(Nn. 1948 e 1956-A)

TESTO PROPOSTO DALLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)*

PER I

DISEGNI DI LEGGE

Interventi per la salvaguardia di Venezia (n. 1948)

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

e dal **Ministro del Tesoro**

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

e col **Ministro della Pubblica Istruzione**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 OTTOBRE 1971

E

Norme per la salvaguardia e la rinascita di Venezia (n. 1956)

d'iniziativa dei senatori **GIANQUINTO, SCOCCIMARRO, PEGORARO, BONATTI, TERRACINI, PERNA, BUFALINI, PIRASTU, BONAZZOLA RUHL Valeria, ADAMOLI, LI CAUSI, SOTGIU, FABIANI, POERIO, MADERCHI, CAVALLI, PIOVANO, ROMANO, FARNETI Ariella, ABENANTE e CATALANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 1971

(*) Autorizzata, il 26 novembre 1971, a riferire oralmente all'Assemblea.

DISEGNO DI LEGGE n. 1948

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Interventi per la salvaguardia di Venezia**TITOLO I****Art. 1.**

È compito dello Stato garantire la protezione e la valorizzazione dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico della città di Venezia e della sua laguna, tutelarne l'equilibrio idraulico, preservarne l'ambiente dall'inquinamento atmosferico e delle acque e assicurare la sua vitalità socio-economica nel quadro dello sviluppo generale e dell'assetto territoriale della Regione. Al perseguimento delle predette finalità concorrono, nell'esercizio delle proprie competenze e di quelle delegate dallo Stato, la Regione e gli enti locali.

Art. 2.

La Regione, ai fini di cui al precedente articolo, predisporre e adotta un piano comprensoriale relativo al territorio dei comuni di Venezia, Chioggia, Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Quarto D'Altino, Iesolo e della laguna veneta, e lo approva, con legge regionale, entro dieci mesi dalla deliberazione del CIPE di cui ai commi successivi.

Alla predisposizione, adozione e approvazione del predetto piano e al suo eventuale ampliamento, la Regione provvede sulla base degli indirizzi fissati dal CIPE entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a termini dell'articolo 17, lettera a), della legge 16 maggio 1970, n. 281.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Interventi per la salvaguardia di Venezia**TITOLO I****Art. 1.**

Il territorio della città di Venezia e la sua laguna sono dichiarati di preminente interesse nazionale.

La Repubblica garantisce la salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico della città di Venezia e della sua laguna, ne tutela l'equilibrio idraulico, ne preserva l'ambiente dall'inquinamento atmosferico e delle acque e ne assicura la vitalità socio-economica nel quadro dello sviluppo generale e dell'assetto territoriale della Regione. Al perseguimento delle predette finalità concorrono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, lo Stato, la Regione e gli Enti locali.

Art. 2.

La Regione, ai fini di cui al precedente articolo, predisporre e adotta un piano comprensoriale relativo al territorio di Venezia ed al suo entroterra, e lo approva, con legge regionale, entro 15 mesi dalla deliberazione del CIPE di cui ai commi successivi.

I finanziamenti disposti dalla presente legge debbono essere utilizzati nell'ambito dei comuni di Venezia, Chioggia, Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Quarto d'Altino, Iesolo, Musile di Piave.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

I predetti indirizzi attengono a:

a) indicazioni concernenti lo sviluppo e l'assetto territoriale di Venezia e del suo entroterra;

b) individuazione ed impostazione generale delle misure per la protezione e la valorizzazione dell'ambiente naturale e storico-artistico di Venezia con particolare riguardo all'equilibrio idrogeologico della laguna.

Gli indirizzi di cui al precedente comma sono determinati secondo le modalità previste dall'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48.

Art. 3.

Il Piano comprensoriale stabilisce le direttive da osservare nell'ambito del suo territorio per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici.

Tali direttive riguardano:

a) lo sviluppo, l'impianto e la trasformazione degli insediamenti abitativi, produttivi e terziari;

b) le zone da riservare a speciali destinazioni e quelle da assoggettare a speciali vincoli o limitazioni, con particolare rife-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Per la preparazione degli indirizzi di cui al precedente comma, è costituito un Comitato composto dai seguenti organi: Ministro dei lavori pubblici, che lo presiede, Ministro del bilancio e della programmazione economica, Ministro della pubblica istruzione, Ministro della marina mercantile, Presidente della Giunta regionale del Veneto, Presidente dell'Amministrazione provinciale di Venezia, Sindaco di Venezia, un rappresentante designato congiuntamente dagli altri Comuni di cui al secondo comma del presente articolo.

Ciascuno dei suddetti organi può essere sostituito da un proprio rappresentante all'uopo delegato.

Identico.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Identico:

a) *identica;*

b) *identica;*

(Segue: *Testo del Governo*)

rimento alle località di interesse paesistico, storico, archeologico, artistico, monumentale ed ambientale;

c) le limitazioni specificatamente preordinate alla tutela dell'ambiente naturale, con particolare riguardo alla prevenzione dall'inquinamento atmosferico ed idrico ed ai prelievi e smaltimenti delle acque sopra e sottosuolo;

d) il sistema delle infrastrutture e delle principali attrezzature pubbliche o di uso pubblico.

La Regione assicura, nelle forme da essa stabilite, la partecipazione dei comuni interessati, alla formazione del piano.

Art. 4.

Il piano comprensoriale esplica i suoi effetti fino alla approvazione del piano territoriale della regione Veneto, dal quale sarà recepito con le eventuali varianti che si rendessero necessarie ai fini della sua connessione con le previsioni del piano territoriale relative alle altre aree della Regione.

I Comuni il cui territorio sia compreso nel perimetro del piano comprensoriale sono tenuti ad uniformare ad esso i rispettivi strumenti urbanistici. Analogo obbligo sussiste per il Consorzio obbligatorio per l'ampliamento del porto e della zona industriale di Venezia-Marghera, per quanto riguarda il piano regolatore generale di cui all'articolo 2 della legge 2 marzo 1963, n. 397.

Il piano comprensoriale, una volta adottato, viene trasmesso dalla Regione a tutti i Comuni interessati ai fini dell'applicazione delle misure di salvaguardia, obbligatoria nei riguardi di qualsiasi opera, pubblica o privata.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

c) *identica*;

d) il sistema delle infrastrutture e delle principali attrezzature pubbliche o di uso pubblico, comprese le opere portuali.

La Regione assicura con propria legge la partecipazione dei comuni interessati e di eventuali loro consorzi alla formazione del piano.

Art. 4.

Identico.

Identico.

Identico.

I Comuni non tenuti a formare un piano regolatore generale hanno l'obbligo di provvedere, per le zone di sviluppo considerate dal piano comprensoriale, alla compilazione dei piani particolareggiati in attuazione del piano comprensoriale stesso.

(Segue: *Testo del Governo*)

TITOLO II

Art. 5.

È istituita la Commissione per la salvaguardia di Venezia composta da:

il presidente del Magistrato alle acque, che la presiede;

il soprintendente ai monumenti di Venezia;

l'ingegnere capo del Genio civile per le opere marittime di Venezia;

il medico provinciale di Venezia;

un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

due rappresentanti della regione Veneto;

due rappresentanti del comune di Venezia;

due rappresentanti designati congiuntamente dagli altri comuni compresi nel territorio in cui si applicano le misure di salvaguardia.

Le adunanze della Commissione sono valide con la presenza di almeno due terzi dei componenti; le determinazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del presidente.

Qualora il parere della Commissione sia preso con il voto contrario del presidente del Magistrato alle acque, per motivi attinenti all'equilibrio idraulico lagunare, o del medico provinciale, per motivi attinenti all'inquinamento atmosferico o delle acque; o del soprintendente ai monumenti, per motivi attinenti alla salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico, le determinazioni della Commissione sono sospese ed il presidente del Magistrato alle acque, entro venti giorni dal voto della Com-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TITOLO II

Art. 5.

Identico:

identico;

identico;

identico;

identico;

identico;

un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

identico;

un rappresentante della provincia di Venezia;

identico;

identico.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

missione, rimette gli atti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio superiore alle antichità e belle arti, secondo la rispettiva competenza.

Il relativo parere è vincolante.

Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge le designazioni dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni sono comunicate al presidente del Magistrato alle acque, che, nei successivi dieci giorni, provvede alla costituzione della Commissione.

La Commissione di cui al presente articolo esplica le sue funzioni fino a quando gli enti locali non avranno redatto o modificato gli strumenti urbanistici secondo le direttive del piano comprensoriale.

Art. 6.

La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime il proprio parere sui progetti degli strumenti urbanistici dei comuni del comprensorio e del Consorzio per il porto e la zona industriale di Venezia-Marghera, che vengono redatti o modificati ai fini del loro adeguamento al piano comprensoriale.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione degli strumenti urbanistici suddetti, non possono essere autorizzate od eseguite opere, anche su terreni demaniali, nel territorio dei comuni indicati al precedente articolo 2 e della laguna veneta, senza il parere favorevole della Commissione di cui al precedente articolo 5.

A tal fine le richieste di licenza edilizia sono trasmesse dal sindaco alla predetta Commissione corredate del parere della commissione edilizia.

La Commissione per la salvaguardia di Venezia accerta che le opere da eseguire non siano in contrasto con le finalità indicate

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Il relativo parere da esprimere entro 30 giorni, salvo proroga motivata per un massimo di altri 30 giorni, verrà nuovamente sottoposto all'esame ed alla definitiva delibera della Commissione.

Identico.

Identico.

Art. 6.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

dall'articolo 1 della presente legge e con gli indirizzi fissati dal CIPE ai sensi del precedente articolo 2.

Approvato il piano comprensoriale l'accertamento è effettuato tenendo presenti le previsioni di tale piano.

I pareri espressi dalla Commissione per la salvaguardia di Venezia sono vincolanti e sostituiscono tutte le autorizzazioni od i pareri richiesti in materia dalle vigenti disposizioni di legge, salvo quanto previsto per il rilascio della licenza edilizia dal terzo comma del presente articolo.

I provvedimenti adottati dal Sindaco ai sensi del presente articolo sono definitivi.

TITOLO III

Art. 7.

Sono di competenza dello Stato le seguenti opere:

a) riduzione dei livelli marini in laguna e marginamenti lagunari;

b) opere portuali marittime e di difesa del litorale;

c) restauro degli edifici demaniali;

d) esecuzione di opere di consolidamento delle costruzioni e di sistemazione di ponti, canali e di fondamenta sui canali;

e) sistemazione di corsi d'acqua naturali e di frane interessanti la salvaguardia di Venezia e della sua laguna;

f) esecuzione delle opere di difesa dall'inquinamento dell'aria e delle acque naturali.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TITOLO III

Art. 7.

Identico:

a) riduzione dei livelli marini in laguna e marginamenti lagunari, che non interrompano l'unità ecologica della laguna;

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) *identica;*

f) *identica;*

g) restauro e conservazione del patrimonio artistico mobiliare.

Art. 8.

Al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, il Magistrato alle acque si avvarrà della consulenza del Laboratorio per

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 8.

Il Magistrato alle acque di Venezia adotta i provvedimenti necessari ad assicurare la tutela del territorio dagli inquinamenti atmosferici e delle acque.

In deroga alle disposizioni di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615, e dei relativi regolamenti di esecuzione approvati con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391, e con decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322, per l'esercizio degli impianti termici ed industriali situati nella Venezia insulare e nelle altre isole lagunari nonchè in Chioggia è consentito solo l'uso di combustibili, gassosi, metano e simili nonchè di energia elettrica.

Per l'osservanza delle disposizioni di cui al precedente comma, si applicano le norme di cui all'articolo 10 della legge 13 luglio 1966, n. 615, anche per quanto riguarda le sanzioni a carico degli inadempienti.

È fatto obbligo ai privati, imprese ed enti pubblici che scarichino rifiuti nelle fognature o nelle acque della laguna o nei corsi d'acqua che comunque si immettano nella laguna, di costruire, mantenere e gestire impianti di depurazione aventi requisiti tali da garantire le caratteristiche degli scarichi ritenute idonee dal Magistrato alle acque, sentito il medico provinciale competente.

Le opere concernenti la difesa dall'inquinamento atmosferico o dall'inquinamento delle acque da realizzarsi a cura di enti o di privati sono ammesse al contributo dello Stato, nella misura massima del 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

lo studio della dinamica delle grandi masse del Consiglio nazionale delle ricerche, per la parte di competenza.

Art. 9.

Il Magistrato alle acque di Venezia adotta i provvedimenti necessari ad assicurare la tutela del territorio dagli inquinamenti delle acque.

È fatto obbligo ai privati, imprese ed enti pubblici che scarichino rifiuti nelle fognature o nelle acque della laguna o nei corsi d'acqua che comunque si immettano nella laguna, di costruire, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, mantenere e gestire impianti di depurazione aventi requisiti tali da garantire le caratteristiche degli scarichi ritenute idonee dal Magistrato alle acque, sentito il medico provinciale competente. Per la tutela del territorio dagli inquinamenti atmosferici valgono le norme di cui alla legge 13 luglio 1966, numero 615, ed ai relativi regolamenti di esecuzione.

Le opere concernenti la difesa dagli inquinamenti delle acque, da realizzarsi a cura di enti o di privati, sono ammesse al contributo dello Stato nella misura massima del 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

La regione Veneto potrà, con suoi provvedimenti di legge, avvalersi dei fondi assegnati a norma dell'articolo 16, lettera f), per ammettere a contributo sino alla misura massima del 40 per cento della spesa riconosciuta gli utenti di impianti termici che abbiano già provveduto, ai sensi della legge 13 luglio 1966, n. 615, alla trasformazione degli impianti a norma della legge predetta, e provvedano, dopo l'entrata in vigore della presente legge ed entro un limite di tempo non superiore a tre anni, a trasformare gli impianti per uso di soli combustibili gassosi, metano e simili o ad energia elettrica.

Non saranno ammessi a contributo gli utenti di impianti termici soggetti agli ob-

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 9.

La Regione provvede, su delega dello Stato, ai sensi del secondo comma dell'articolo 118 della Costituzione, alla concessione di contributi per impianti termici e per la depurazione delle acque, ai fini della tutela del territorio dei Comuni indicati al precedente articolo 2 e della laguna veneta dagli inquinamenti atmosferici e delle acque.

In caso di inattività degli organi regionali nell'espletamento delle funzioni delegate, il Ministero dei lavori pubblici può sostituirsi all'Amministrazione regionale nel compimento di atti inerenti all'esercizio della delega.

Il Ministero dei lavori pubblici si avvale della Regione per le provviste di materiali occorrenti all'esecuzione di opere sui corsi d'acqua naturali ai fini della salvaguardia di Venezia e della sua laguna.

Art. 10.

Per le opere di propria competenza, la regione Veneto può avvalersi dell'attività consultiva ed operativa del Magistrato alle acque di Venezia e degli organi tecnici dello Stato esistenti nella Regione.

Art. 11.

La progettazione e l'esecuzione delle opere previste dalla presente legge è subordinata all'approvazione del piano comprensoriale di cui al precedente articolo 2.

Possono essere progettate ed eseguite prima dell'approvazione del suindicato piano comprensoriale ed in deroga al precedente articolo 6 le opere che il CIPE dichiara eseguibili indipendentemente dal piano medesimo, con la deliberazione di cui al secondo

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

blighi di trasformazione previsti dalla precitata legge n. 615, quando non abbiano provveduto alla trasformazione degli impianti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

Identico.

Art. 11.

Identico.

Art. 12.

Identico.

Possono essere progettate ed eseguite prima dell'approvazione del suindicato piano comprensoriale ed in deroga al precedente articolo 6 le opere che il CIPE, sentite le amministrazioni locali, ferme restando le singole competenze, dichiara eseguibili indipen-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

comma del precedente articolo 2 nonchè le seguenti opere:

- a) riduzione livelli marini in laguna;
- b) acquedotti ad uso potabile;
- c) fognature ed allacciamenti fognari;
- d) difesa dall'inquinamento dell'aria e dell'acqua;
- e) marginamenti lagunari;
- f) restauro e sistemazione dell'edilizia monumentale, storica ed artistica;
- g) riparazione, ricostruzione, consolidamento e restauro dell'edilizia minore non di lusso.

Art. 12.

Gli interventi di cui alle lettere f) e g) del precedente articolo sono effettuati, nell'ambito dei rispettivi territori, dal comune di Venezia e dal comune di Chioggia, con l'osservanza delle norme che il Governo è autorizzato ad emanare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con atto avente forza di legge, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

1) gli interventi di cui alla lettera f) sono effettuati previa intesa con la competente Soprintendenza ai monumenti e sotto la sua diretta vigilanza;

2) può essere previsto che nel comune di Venezia gli interventi siano effettuati da un'azienda a partecipazione pubblica che agisce sotto la vigilanza del comune;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dentemente dal piano medesimo, con la deliberazione di cui al terzo comma del precedente articolo 2, comprese tra le seguenti:

- a) *identica*;
- b) acquedotti ad uso potabile, agricolo ed industriale;
- c) *identica*;
- d) *identica*;
- e) marginamenti lagunari, che non interrompano l'unità ecologica della laguna, opere portuali marittime e di difesa del litorale, escavazione e sistemazione di canali e rii ed opere di consolidamento di ponti, canali e fondamenta sui canali;
- f) restauro e sistemazione dell'edilizia monumentale storica ed artistica, nonchè riparazione, ricostruzione, consolidamento e restauro dell'edilizia minore non di lusso;
- g) restauro e conservazione del patrimonio artistico mobiliare.

Art. 13.

Gli interventi di cui alla lettera f) del precedente articolo sono effettuati, fermo restando quanto disposto dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, nell'ambito dei rispettivi territori, dal comune di Venezia e dal comune di Chioggia, con l'osservanza delle norme che il Governo, sentita la Regione, è autorizzato ad emanare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con atto avente forza di legge, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

1) gli interventi di cui alla lettera f), per quanto riguarda l'edilizia monumentale, storica ed artistica, sono effettuati previa intesa con la competente Soprintendenza ai monumenti e sotto la sua diretta vigilanza;

2) può essere previsto che nei comuni di Venezia e Chioggia gli interventi siano effettuati da un'azienda a capitale pubblico che agisca sotto la vigilanza del Comune;

(Segue: *Testo del Governo*)

3) gli interventi di cui alla lettera g) sono subordinati alla formazione ed approvazione di piani particolareggiati, che devono delimitare anche i comparti nei quali gli interventi medesimi debbono avere carattere unitario;

4) è prevista l'acquisizione delle aree e degli edifici inclusi nei comparti.

All'acquisizione degli edifici si provvede mediante occupazione temporanea con successiva restituzione al proprietario che è tenuto al rimborso delle spese sostenute.

Tale rimborso è effettuato:

a) per gli interventi di cui alla lettera f), mediante pagamento in venticinque annualità senza corresponsione di interessi, di una somma pari al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, qualora il proprietario si obblighi ad abitare l'edificio o a darlo in godimento previa autorizzazione del comune, a pubbliche amministrazioni o ad enti per scopi di interesse pubblico;

b) per gli interventi di cui alla lettera g) mediante pagamento in venticinque annualità senza corresponsione di interessi qualora il proprietario si obblighi ad abitare o a utilizzare l'edificio o a locarlo per un periodo di almeno quindici anni alle condizioni concordate con il comune.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3) gli interventi di cui alla lettera f), eccettuati quelli relativi agli immobili di interesse artistico, monumentale e di uso pubblico, sono subordinati alla formazione ed approvazione di piani particolareggiati, che devono delimitare anche i comparti nei quali gli interventi medesimi debbono avere carattere unitario.

In caso di impossibilità o di ritardi nella formazione dei comparti volontari il Comune procede alla costituzione di comparti obbligatori;

4) *identico*.

Identico.

Identico:

a) per gli interventi di cui alla lettera f), per quanto riguarda l'edilizia di interesse artistico-monumentale e di uso pubblico, mediante pagamento in venticinque annualità senza corresponsione di interessi di una somma pari al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile, qualora il proprietario si obblighi ad abitare o ad utilizzare direttamente l'edificio o a locarlo per un periodo di almeno 15 anni alle condizioni concordate con il Comune, che tengano conto del valore dell'immobile prima del restauro e della somma da restituire.

Qualora il proprietario provveda a trasferire a qualsiasi titolo, per atto tra vivi, l'immobile entro 25 anni dall'avvenuto restauro e sistemazione, dovrà rimborsare, in unica soluzione, l'ulteriore 30 per cento della spesa a suo tempo ritenuta ammissibile;

b) per gli interventi di cui alla lettera f), per quanto riguarda l'edilizia minore non di lusso, mediante pagamento in venticinque annualità senza corresponsione di interessi di una somma pari al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile, qualora il proprietario si obblighi ad abitare o a utilizzare l'edificio o a locarlo per un periodo di almeno quindici anni alle condizioni concordate con il Comune.

(Segue: *Testo del Governo*)

Qualora il proprietario non assuma gli obblighi di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) ovvero, dopo averli assunti non li rispetti, il rimborso della spesa è dovuto per intero, in un'unica soluzione.

Per gli edifici che, in base alle previsioni del piano particolareggiato, debbono essere demoliti, si provvede alla acquisizione mediante espropriazione per pubblica utilità.

Gli edifici ricostruiti sono dati in locazione con diritto di prelazione in favore dei precedenti locatari;

5) è prevista la sistemazione temporanea di coloro che abitano gli edifici acquisiti a norma del precedente n. 4);

6) è previsto l'intervento sostitutivo degli organi statali in caso di inattività degli enti locali nell'espletamento dei compiti ad essi affidati ai sensi del presente articolo;

7) sono previste le modalità d'impegno, assegnazione ed erogazione delle somme occorrenti per l'attuazione degli interventi.

Art. 13.

Restano ferme le attuali attribuzioni agli enti locali in ordine alle opere delegate alla Regione ai sensi dell'articolo 9 ed a quelle di competenza della Regione stessa.

Art. 14.

È esentato dall'imposta di consumo, limitatamente al territorio delle isole del comune di Venezia, delle altre isole lagunari e del comune di Chioggia il gas consumato come combustibile negli impianti termici con potenzialità superiore alle 30.000 chilocalorie/ora.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Identico.

Si provvede altresì all'acquisizione mediante espropriazione per pubblica utilità delle aree e degli edifici di cui è prevista nel piano l'utilizzazione, anche in deroga ai limiti di destinazione delle aree espropriabili previsti dal punto *a*) dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Identico;

5) *identico;*

6) *identico;*

7) *identico.*

Art. 14.

Restano ferme le attuali attribuzioni agli enti locali in ordine alle opere delegate alla Regione ai sensi dell'articolo 10 ed a quelle di competenza della Regione stessa.

Art. 15.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

È, inoltre, esentato dall'imposta erariale tutto il gas consumato nel medesimo territorio.

Art. 15.

Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 250 miliardi destinata come appresso:

a) lire 87 miliardi per l'esecuzione delle opere di competenza dello Stato indicate nel precedente articolo 7;

b) lire 2 miliardi da assegnare alla regione Veneto per la formazione del piano comprensoriale;

c) lire 54 miliardi da assegnare alla regione Veneto per l'esecuzione da parte degli enti locali di acquedotti ad uso potabile nonché di fognature ed allacciamenti fognari;

d) lire 100 miliardi per gli interventi di cui alle lettere f) e g) dell'articolo 11 in materia di edilizia monumentale, storica ed artistica e di edilizia minore non di lusso;

e) lire 3 miliardi per la progettazione delle opere di competenza dello Stato e degli enti locali;

f) lire 4 miliardi da assegnare alla regione Veneto per la concessione di contributi per impianti termici e per la depurazione delle acque.

Con decreto del Ministro del tesoro di concerto con quello dei lavori pubblici sarà provveduto alla ripartizione della somma di cui alla precedente lettera a) fra le singole opere previste dal precedente articolo 7.

Art. 16.

La spesa di lire 250 miliardi di cui al precedente articolo 15 da iscrivere nel bilancio

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 16.

Identico:

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) lire 100 miliardi per gli interventi di cui alla lettera f) dell'articolo 12 in materia di edilizia monumentale, storica ed artistica e di edilizia minore non di lusso nel centro storico di Venezia, nelle isole della sua laguna e nel centro storico di Chioggia;

e) *identica;*

f) lire 4 miliardi da assegnarsi alla regione Veneto per la concessione di contributi per impianti termici e per la depurazione delle acque con le modalità previste nei precedenti articoli 9 e 10.

Identico.

Art. 17.

La spesa di lire 250 miliardi di cui al precedente articolo 16 da iscrivere nel bilancio

(Segue: *Testo del Governo*)

dello Stato con le modalità previste negli articoli seguenti, sarà ripartita in ragione di:

lire 25 miliardi nell'anno finanziario 1972;

lire 60 miliardi nell'anno finanziario 1973;

lire 70 miliardi nell'anno finanziario 1974;

lire 65 miliardi nell'anno finanziario 1975;

lire 30 miliardi nell'anno finanziario 1976.

Art. 17.

Per l'esecuzione delle opere previste dal precedente articolo 7, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni fino alla concorrenza della somma indicata nella lettera *a*) del precedente articolo 15.

I relativi pagamenti saranno regolati in modo da non superare il limite delle somme che verranno iscritte nello stato di previsione dello stesso Ministero in ragione di lire 7,5 miliardi nell'anno 1972, di lire 23 miliardi nell'anno 1973, di lire 23 miliardi nell'anno 1974, di lire 21 miliardi nell'anno 1975 e di lire 12,5 miliardi nell'anno 1976.

La spesa di lire 3 miliardi prevista dall'articolo 15, lettera *e*), sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 2 miliardi nell'anno 1972 e di lire 1 miliardo nell'anno 1973.

Art. 18.

Per l'attuazione degli interventi di cui alle lettere *b*), *c*) ed *f*) del precedente articolo 15, la regione Veneto è autorizzata ad assumere

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dello Stato con le modalità previste negli articoli seguenti, sarà ripartita in ragione di:

identico;

identico;

identico;

identico;

identico.

Art. 18.

Tutte le opere previste dalla presente legge ed in connessione con la predisposizione e l'esecuzione del piano comprensoriale sono dichiarate di pubblica utilità a tutti gli effetti.

Art. 19.

Per l'esecuzione delle opere previste dal precedente articolo 7, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni fino alla concorrenza della somma indicata nella lettera *a*) del precedente articolo 16.

Identico.

La spesa di lire 3 miliardi prevista dall'articolo 16, lettera *e*), sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 2 miliardi nell'anno 1972 e di lire 1 miliardo nell'anno 1973.

Art. 20.

Per l'attuazione degli interventi di cui alle lettere *b*), *c*) ed *f*) del precedente articolo 16, la regione Veneto è autorizzata ad assumere

(Segue: *Testo del Governo*)

impegni fino alla concorrenza degli importi ivi previsti.

I relativi pagamenti saranno regolati in modo da non superare il limite delle somme che, per tali fini, verranno iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro — per essere successivamente trasferite in relazione al fabbisogno ed iscritte al bilancio regionale con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1171 — in ragione di lire 7,5 miliardi nell'anno 1972, di lire 14 miliardi nell'anno 1973, di lire 16 miliardi nell'anno 1974, di lire 16 miliardi nell'anno 1975 e di lire 6,5 miliardi nell'anno 1976.

Art. 19.

All'onere di lire 250 miliardi previsto dalla presente legge si provvede con il ricavo netto conseguente al ricorso a operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare negli anni dal 1972 al 1976 mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso l'emissione di buoni pluriennali del Tesoro o di speciali certificati di credito.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venticinque anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per la provvista delle somme da destinare ai mutui di cui ai precedenti commi, il Consorzio di credito per le opere pubbliche può contrarre prestiti all'estero, anche in deroga alle disposizioni statutarie ed alle norme che regolano la sua attività ordinaria, alle con-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

impegni fino alla concorrenza degli importi ivi previsti.

Identico.

Art. 21.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

dizioni determinate dal proprio consiglio di amministrazione ed approvate con decreto del Ministro del tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Su detti prestiti può essere accordata, con decreto del Ministro del tesoro la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi.

Per l'emissione dei buoni pluriennali del Tesoro a scadenza non superiore a nove anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Per l'emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo sarà fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 3523 e 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972.

Art. 20.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni dal 1972 al 1976, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 22.

Identico.

DISEGNO DI LEGGE n. 1956

D'INIZIATIVA DEI SENATORI GIANQUINTO
ED ALTRI

**Norme per la salvaguardia e la rinascita
di Venezia**

Art. 1.

Lo Stato, la Regione Veneto, la provincia di Venezia, i comuni di Venezia, Chioggia, Codevigo, Campagnalupia, Mira, Quarto D'Altino, Jesolo, secondo le rispettive competenze istituzionali concorrono ad assicurare nel quadro della programmazione nazionale, lo sviluppo economico e sociale, la protezione e la valorizzazione dell'ambiente paesistico, del patrimonio storico, archeologico ed artistico, la difesa dell'equilibrio idraulico della laguna, la difesa dei litorali e delle spiagge dalle erosioni del mare, la difesa del suolo; la preservazione dall'inquinamento delle acque, dell'atmosfera e del suolo; il risanamento conservativo degli insediamenti urbani abitativi e monumentali del centro storico di Venezia, delle sue isole e di Chioggia.

Art. 2.**(Consorzio di comprensorio)**

Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione di intesa con i Comuni interessati provvede con legge ad individuare il territorio comprensoriale idoneo ad assicurare il raggiungimento dei fini di cui all'articolo precedente.

Tale territorio comprende in ogni caso i Comuni indicati nel precedente articolo e la laguna di Venezia e può essere esteso ad altri comuni.

I Comuni compresi nel territorio, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, provvedono a costituirsi in Consorzio a carattere generale. Ove decorra inutilmente tale termine alla costituzione del Consorzio provvede la Regione.

È adottato dal Consorzio, uno Statuto che ne stabilisce attribuzioni, compiti e funzionamento; definisce anche le procedure per provvedere alla formazione e all'adozione del piano comprensoriale riguardante il territorio dei Comuni aderenti e la laguna di Venezia, garantendo l'intervento dei singoli Consigli comunali interessati e dell'Amministrazione provinciale di Venezia nel processo di formazione, attuazione e verifica del piano comprensoriale.

Lo Statuto stabilisce che nell'assemblea generale e nell'organo esecutivo del Consorzio sia assicurata la presenza delle rappresentanze di tutti i Consigli comunali del comprensorio, compresa la minoranza, mediante il sistema del voto limitato.

Lo Statuto è deliberato dai singoli Consigli comunali e approvato definitivamente con legge regionale.

Il Consorzio acquisisce la documentazione raccolta e i risultati delle ricerche effettuate a cura del Comitato istituito con decreto interministeriale 24 giugno 1965 n. 10387, e del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 3.**(Piano comprensoriale)**

Entro un anno dalla sua costituzione, il Consorzio provvede alla formazione e all'adozione del Piano comprensoriale.

Per la formazione del Piano si procede ad una conferenza di coordinamento fra Consorzio, Regione e CIPE.

Presso la Regione hanno luogo periodici incontri per il coordinamento degli interventi delle varie Amministrazioni interessate.

Il Piano prevede:

a) la destinazione delle principali zone di sviluppo industriale, commerciale, portuale, turistico e sportivo;

b) la determinazione delle fondamentali opere e impianti necessari per promuovere lo sviluppo delle diverse zone secondo la destinazione prevista;

c) l'indicazione di massima delle zone di espansione edilizia e quelle di risanamento conservativo e di ristrutturazione degli aggregati urbani esistenti;

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

d) le zone da riservare a speciali destinazioni e quelle da assoggettare a speciali limitazioni, e l'indicazione dei vincoli di carattere paesaggistico storico, archeologico, artistico, monumentale delle diverse zone del territorio comprensoriale;

e) le limitazioni specificamente preordinate alla tutela dell'ambiente naturale, con particolare riguardo alla difesa e prevenzione dall'inquinamento atmosferico ed idrico e ai prelievi e smaltimenti delle acque superficiali e del sottosuolo;

f) le strade, le ferrovie, i porti, i canali navigabili e le altre importanti opere di interesse generale o di uso pubblico;

g) le zone nelle quali i Comuni, non tenuti a formare un piano regolatore generale hanno l'obbligo di provvedere alla compilazione dei piani particolareggiati in attuazione del piano comprensoriale, con le relative altre determinazioni e direttive.

Art. 4.

(Elementi del Piano comprensoriale)

Il Piano comprensoriale è costituito da:

1) le rappresentazioni grafiche in numero ed in scala convenienti ad illustrare il contenuto del Piano;

2) una relazione illustrativa in cui siano essenzialmente specificati:

a) i criteri urbanistici di impostazione del Piano con particolare riguardo alle destinazioni di zona del territorio e ad vincoli di carattere paesaggistico, storico, archeologico, artistico, monumentale, nonché a quelli di preminente interesse pubblico, per i riflessi che essi determinano nella configurazione degli interventi;

b) i criteri seguiti nella definizione e nel dimensionamento dei diversi interventi;

c) il carattere e la funzione delle infrastrutture, nonché delle altre opere di interesse generale, connesse alle attività dei Comuni del Comprensorio;

d) i criteri generali alla cui osservanza sono tenuti i Comuni del Comprensorio

nella formazione dei propri piani qualora ne siano obbligati;

3) i programmi di sviluppo e di trasformazione a cui devono attenersi i Comuni non obbligati a formare il piano regolatore generale, e le indicazioni concernenti il contenuto dei piani particolareggiati ove siano ritenuti necessari nei medesimi;

4) le norme relative di attuazione del piano.

Art. 5.

(Procedura per l'approvazione del Piano comprensoriale)

Con la legge regionale di cui all'articolo 2 sono stabilite le modalità di trasmissione del Piano comprensoriale adottato dal Consorzio a tutti i Comuni del Comprensorio e alla Provincia di Venezia. La stessa legge stabilisce termini e luoghi della pubblicazione e dell'affissione; i termini e le modalità entro i quali la Regione stessa, Comuni, Enti, Organizzazioni, Associazioni e privati possono far pervenire le loro osservazioni e proposte al Consorzio che esprime le sue deduzioni in merito e trasmette alla Regione il Piano definitivamente adottato.

Il Piano comprensoriale è approvato dal Consiglio regionale con legge. Con la stessa legge sono apportate al Piano, sentito il Consorzio, le modifiche che non comportino sostanziali innovazioni che mutino le caratteristiche essenziali del Piano stesso, nonché le modifiche conseguenti alle osservazioni accolte dal Consorzio.

Il Piano comprensoriale esplica i suoi effetti sino all'approvazione del Piano territoriale della Regione del quale viene a far parte con gli opportuni coordinamenti.

Il Piano comprensoriale approvato viene trasmesso a tutti i Comuni interessati affinché adeguino ad esso i propri strumenti urbanistici.

Lo stesso obbligo sussiste per il Consorzio obbligatorio per l'ampliamento del porto e della zona industriale di Venezia-Marghera per quanto riguarda il Piano regolatore generale di cui all'articolo 2 della legge 2 marzo 1963, n. 397.

Art. 6.

(Attribuzioni alla Regione Veneto)

Alla data di entrata in vigore della presente legge qualora non siano stati emanati in materia urbanistica i decreti delegati previsti dall'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, spettano alla Regione Veneto le attribuzioni dell'Amministrazione dei lavori pubblici relative ai Regolamenti edilizi, ai Piani regolatori generali, già trasferite con la legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Nell'esercizio delle attribuzioni indicate la Regione si avvale anche del Magistrato alle acque di Venezia e della Sezione urbanistica regionale.

Art. 7.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione degli strumenti urbanistici redatti o modificati in conformità del Piano comprensoriale, nel territorio compreso nel perimetro lagunare non potranno essere autorizzate ed eseguite opere, anche sui terreni demaniali, senza il parere favorevole della Commissione di cui al successivo articolo 9. La Commissione deve accertare che le opere da eseguire non siano in contrasto con le finalità indicate all'articolo 1 della presente legge. Le richieste di autorizzazione sono trasmesse alla Commissione dal sindaco corredate dal parere dell'Amministrazione comunale. Il perimetro lagunare è delimitato dalla legge regionale di cui all'articolo 2.

Nel restante territorio comprensoriale devono essere sottoposte al parere della Commissione di cui all'articolo 9 solo le opere pubbliche, gli insediamenti industriali, le infrastrutture intercomunali di rilevante interesse. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sino alla delimitazione del perimetro lagunare le autorizzazioni alla esecuzione delle opere nei Comuni di cui all'articolo 1 sono sottoposte al parere della Commissione di cui al seguente articolo 9.

Art. 8.

I pareri espressi dalla Commissione di cui all'articolo 9 sono obbligatori e vinco-

lanti e sostituiscono tutte le autorizzazioni ed i pareri richiesti in materia dalle seguenti disposizioni di legge:

a) legge n. 257 del 5 maggio 1907 (istituzione del Magistrato alle acque per le provincie venete e di Mantova);

b) regio decreto-legge n. 1901 del 21 agosto 1937 (provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia);

c) decreto legislativo n. 945 del 17 aprile 1948 (salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città di Venezia);

d) legge n. 294 del 31 marzo 1956 (provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia attraverso opere di risanamento civico e di interesse turistico);

e) legge n. 366 del 5 marzo 1963 (nuove norme relative alla laguna di Venezia e di Marano Grado);

f) legge n. 397 del 2 marzo 1963 (nuovo ampliamento del porto e zona industriale di Venezia-Marghera);

g) legge n. 526 del 5 luglio 1966 (modifiche della legge 31 marzo 1956, n. 294, e nuove norme concernenti i provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città di Venezia);

h) legge n. 161 dell'8 aprile 1969 (proroghe alla legge n. 526 del 5 luglio 1966).

i) legge 13 giugno 1939, n. 1497 (protezione bellezze naturali).

Art. 9.

Per i pareri di cui all'articolo 7 e articolo 8 è costituita una Commissione presieduta dal Presidente della Regione o da un suo delegato e composta dai membri dell'esecutivo del Consorzio integrato da:

a) il Presidente del Magistrato alle acque;

b) l'ingegnere capo del Genio civile per le opere marittime di Venezia;

c) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

d) un rappresentante dell'Istituto nazionale di urbanistica;

e) il Sovrintendente ai monumenti di Venezia.

Per la validità delle adunanze della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei membri che la compongono.

I membri sopraindicati possono farsi rappresentare da chi legalmente li sostituisce o da un proprio delegato.

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 10.

Per la realizzazione delle finalità di cui al precedente articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 300 miliardi da inserire sul bilancio dello Stato in 5 esercizi come segue:

- a carico dell'esercizio 1972 miliardi 30;
- a carico dell'esercizio 1973 miliardi 70;
- a carico dell'esercizio 1974 miliardi 80;
- a carico dell'esercizio 1975 miliardi 80;
- a carico dell'esercizio 1976 miliardi 40.

La spesa suddetta di 300 miliardi è destinata come segue:

- 1) alla regione Veneto per la formazione del Piano comprensoriale, miliardi 2;
- 2) per la progettazione delle opere di competenza dello Stato e degli Enti locali, miliardi 3;
- 3) per l'esecuzione delle opere di competenza dello Stato ed eseguite dalla Regione indicate nel seguente articolo 11, miliardi 87;
- 4) difesa dall'inquinamento dell'aria e dell'acqua. Contributi per impianti termici e per la depurazione delle acque, miliardi 4;
- 5) edilizia monumentale, pubblica e privata, miliardi 40;
- 6) edilizia minore non di lusso, miliardi 100;
- 7) adduzione idrica ed acquedotti. Fognature e contributi per allacciamenti, miliardi 54;
- 8) opere previste dall'articolo 10 della legge speciale per Venezia, 6 agosto 1966, n. 652, miliardi 10.

Art. 11.

Sono a totale carico dello Stato ed eseguite dalla Regione che vi provvede anche mediante il Magistrato alle acque di Venezia le seguenti opere:

- a) riduzione dei livelli marini in laguna e marginamenti lagunari;
- b) opere portuali, marittime e di difesa del litorale;
- c) restauro degli edifici demaniali;
- d) escavazione e sistemazione dei canali e rii ed opere di presidio e consolidamento delle costruzioni e di sistemazione di porti, canali, e fondamenta sui canali;
- e) sistemazione di corsi d'acqua naturali e di frane interessanti la salvaguardia di Venezia e della sua laguna.

Art. 12.

La regione Veneto provvede ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione alle seguenti opere:

- 1) rete di adduzione idrica ed acquedotti;
- 2) difesa dall'inquinamento dell'aria e dell'acqua e concessione di contributi per impianti termici;
- 3) comunicazioni a carattere regionale.

Art. 13.

(Attribuzioni dei comuni di Venezia e di Chioggia)

I comuni di Venezia e di Chioggia nell'ambito delle rispettive competenze territoriali, provvedono alle seguenti opere:

- 1) restauro e sistemazione dell'edilizia monumentale, storica ed artistica;
- 2) riparazione, ricostruzione, consolidamento e restauro della edilizia residenziale in Venezia insulare, nelle isole della sua laguna e in Chioggia centro storico;
- 3) costruzione ed ampliamento delle fognature e degli impianti di depurazione;
- 4) gasdotti.

Art. 14.

Sono versati alla Regione gli stanziamenti destinati alle spese per gli interventi di cui agli articoli 3, 4, 11 e 12 ed ai comuni di Venezia e di Chioggia gli stanziamenti destinati alle spese per le opere e per gli interventi di cui all'articolo 13.

Art. 15.

Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 12 la Regione adotta i provvedimenti necessari ad assumere la difesa del territorio e delle acque dagli inquinamenti.

In deroga alle disposizioni di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615, contenente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico ed ai relativi regolamenti di esecuzione, per l'esercizio degli impianti termici ed industriali situati nella Venezia insulare e nelle altre isole lagunari nonchè nel centro storico di Chioggia è consentito soltanto l'uso di combustibili gassosi, metano e simili, nonchè di energia elettrica.

Per l'osservanza delle disposizioni di cui al precedente comma si applicano le norme di cui all'articolo 10 della legge 13 luglio 1966, n. 615, anche per quanto riguarda le sanzioni a carico degli inadempienti.

È fatto obbligo ai privati, imprese ed Enti pubblici che scarichino rifiuti nelle acque della laguna di costruire, mantenere e gestire impianti di depurazione sulla cui idoneità decide la Regione.

La Regione entro sei mesi emanerà con legge norme idonee a classificare rigorosamente le caratteristiche delle emissioni ed immissioni tollerate prevedendo sanzioni adeguate alle esigenze di difesa della laguna e dell'ambiente naturale.

I poteri che l'articolo 10 della legge 5 marzo 1963, n. 366, attribuisce al Magistrato alle acque sono devoluti alla Regione.

Le opere concernenti la difesa dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento delle acque realizzate nella Venezia insulare e nel centro storico di Chioggia a cura di Enti o di privati sono ammesse a contributo nella misura del 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

A coloro che abbiano già sostenuto la spesa per le trasformazioni dei propri impianti termici in applicazione della legge 13 luglio 1966, n. 615, ora obbligati ad una nuova trasformazione viene rifiuta nella misura dell'80 per cento la spesa già sostenuta a condizione che il proprietario ed i componenti della sua famiglia anagrafica siano definitivamente iscritti ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1970 per un reddito non superiore a lire 2.500.000.

Art. 16.

È esentato dall'imposta di consumo, limitatamente al territorio delle isole del comune di Venezia, delle altre isole lagunari e del comune di Chioggia il gas consumato come combustibile negli impianti termici con potenzialità superiore alle 30.000 Calorie/ora. Sono inoltre esentati da imposte il gas consumato nel medesimo territorio nonchè l'energia elettrica impiegata per uso termico.

Art. 17.

(Ristrutturazione urbanistica, risanamento conservativo a Venezia e a Chioggia)

Gli interventi nelle zone destinate a ristrutturazione urbanistica ed a risanamento conservativo dai piani regolatori generali di Venezia e di Chioggia sono regolati da legge regionale da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge in conformità ai seguenti principi:

1) gli interventi e la gestione del patrimonio edilizio comunque acquisito ai sensi della presente legge sono effettuati dai comuni di Venezia e di Chioggia per le aree di rispettiva competenza con la partecipazione dei Consigli di quartiere anche mediante l'istituzione di aziende speciali comunali;

2) gli interventi sono subordinati alla esistenza di Piani particolareggiati che devono delimitare anche i comparti nei quali gli interventi medesimi devono avere carattere unitario;

3) deve essere prevista l'acquisizione delle aree e degli edifici inclusi nei comparti con le seguenti modalità:

a) per le aree e gli edifici di cui è prevista la utilizzazione ai fini della ristrutturazione urbanistica, del risanamento conservativo, dello sviluppo dell'edilizia economica e popolare, delle attrezzature pubbliche e sociali, è prevista l'espropriazione in base alle norme di cui all'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ed in deroga ai limiti di destinazione delle aree espropriate previste dal punto a) dello stesso articolo 16;

b) per gli edifici che in base alle previsioni del Piano particolareggiato dovranno essere demoliti e per le relative aree si provvede alla espropriazione per pubblica utilità alle condizioni previste dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Gli edifici eventualmente ricostruiti su dette aree sono dati in locazione secondo le norme del successivo paragrafo 6;

c) per gli altri edifici si provvede mediante occupazione temporanea con successiva restituzione al proprietario che è tenuto al rimborso delle spese sostenute per il risanamento nella misura e con gli obblighi previsti nei paragrafi successivi;

d) dovrà essere prevista la sistemazione temporanea di coloro che abitano edifici da risanare, restaurare o demolire;

4) gli interventi di restauro e risanamento di cui all'articolo 10, nn. 5 e 6, sono effettuati per quanto riguarda la sistemazione interna delle abitazioni in accordo con i proprietari.

Per il rimborso da parte dei proprietari delle spese sostenute devono essere previste le seguenti modalità:

a) per la casa o la parte dell'edificio direttamente e stabilmente abitata dal proprietario, qualora questi si impegni per almeno altri 15 anni ad abitarla od utilizzarla direttamente come bottega artigiana, laboratorio, negozio commerciale, esercizio pubblico e simili, il rimborso è effettuato in 25 anni senza corresponsione di interessi in una misura variante: dal 15 al 30 per cento del-

l'ammontare delle spese di risanamento o restauro purchè il proprietario ed i componenti della sua famiglia anagrafica siano definitivamente iscritti ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1970 per un reddito non superiore a lire 2.500.000. Dal 30 al 100 per cento per gli altri in relazione alle loro condizioni economiche.

Analge condizioni sono stabilite per gli edifici o per la parte di essi di proprietà di cooperative costituite da soci aventi i requisiti necessari per essere assegnatari di alloggi economici e popolari;

b) per gli edifici locati o per la parte degli stessi locata od utilizzata, il cui proprietario al 1° gennaio 1969 possedeva complessivamente una proprietà edilizia non superiore ai 1.000 metri cubi vuoto per pieno, ove questi si obblighi a cedere in locazione gli appartamenti ed i locali di sua proprietà per almeno 15 anni alle condizioni fissate dal Comune, il rimborso deve essere effettuato in 25 anni senza interessi nella misura variante dal 60 al 100 per cento dell'ammontare delle spese di risanamento o restauro purchè il proprietario ed i componenti della sua famiglia anagrafica siano definitivamente iscritti ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1970 per un reddito non superiore a lire 2.500.000;

c) per il restauro o il risanamento degli edifici di proprietà degli Enti pubblici — quali IACP, INGIS, Comuni, ECA, IRE, Ospedali, Università — dati in locazione od utilizzati direttamente non viene effettuato dagli Enti proprietari alcun rimborso. Sono fatti salvi i finanziamenti per gli Enti pubblici previsti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Agli Enti non previsti nel precedente comma si applicano, secondo i singoli casi, le altre provvidenze stabilite dalla presente legge;

d) per gli edifici il cui proprietario non rientri nelle condizioni indicate alle lettere a), b) e c) del presente articolo, ove questi si obblighi a cedere in locazione gli appartamenti ed i locali di sua proprietà per almeno 15 anni alle condizioni di equo canone fissato dal Comune, il rimborso deve

essere effettuato totalmente in quindici annualità, con l'interesse del 3 per cento;

e) gli interventi per l'edilizia monumentale, storica ed artistica sono effettuati di intesa con la Sovrintendenza ai monumenti di Venezia;

5) ove il proprietario rifiuti di assumere gli obblighi previsti dalle precedenti norme, ovvero dopo averli assunti non li osserva, fuori dai casi di forza maggiore, è soggetto all'espropriazione alle condizioni previste dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Non si procede all'esproprio nei confronti dei proprietari di cui al paragrafo 4) del presente articolo quando l'immobile venga trasferito in proprietà con tutti i vincoli previsti dalla presente legge, oppure venga locato alle condizioni di equo canone stabilite dal Comune;

6) gli edifici ricostruiti, quelli soggetti ad espropriazione, quelli i cui proprietari hanno assunto obbligo di concederli in locazione ad equo canone sono locati, con diritto di prelazione per i precedenti locatari, a soggetti aventi requisiti per l'assegnazione di alloggi economici e popolari e a soggetti appartenenti alle categorie di lavoratori autonomi o di liberi professionisti o di dipendenti da un impiego pubblico o privato purchè essi ed i componenti la loro famiglia anagrafica siano definitivamente iscritti ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1970 per un reddito non superiore a lire 2.500.000;

7) la legge regionale stabilisce i criteri per la determinazione dell'equo canone, in base alla capacità economica media e alle condizioni abitative degli assegnatari.

Art. 18.

(Opere eseguite prima dell'approvazione del Piano comprensoriale)

La progettazione e l'esecuzione delle opere previste dalla presente legge sono subordinate all'approvazione del Piano comprensoriale con l'osservanza degli articoli 3, 8 e 9 della presente legge.

Possono essere progettate ed eseguite prima dell'approvazione del Piano comprensoriale le seguenti opere:

a) completamento delle difese a mare e dei marginamenti lagunari;

b) escavazione e sistemazione all'interno dei centri storici di Venezia e di Chioggia dei canali e rii e opere di presidio e consolidamento delle costruzioni e di sistemazione di ponti, canali e fondamenta che si rendessero conseguentemente necessari;

c) risanamento anche igienico, consolidamento e restauro della edilizia residenziale e monumentale;

d) restauro degli edifici demaniali;

e) restauro e conservazione del patrimonio artistico mobile;

f) impianti di depurazione e prevenzione dagli inquinamenti;

g) rete di adduzione idrica, costruzione ed ampliamento degli acquedotti;

h) costruzione ed ampliamento di fognature;

i) gasdotti.

Per gli interventi di cui alle lettere a), b), d) e g) è richiesto dopo la sua costituzione, il preventivo parere del Consorzio di cui all'articolo 2.

Art. 19.

All'onere di lire 300 miliardi previsto dalla presente legge si provvede con il ricavo netto conseguente al ricorso ad operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare negli anni dal 1972 al 1976 mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso l'emissione di buoni pluriennali del Tesoro o di speciali certificati di credito.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a 25 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro e il Consorzio di credito

per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro. Il rimborso dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per la provvista delle somme da destinare ai mutui di cui ai precedenti commi, il Consorzio di credito per le opere pubbliche può contrarre prestiti all'estero anche in deroga alle disposizioni statutarie ed alle norme che regolano la sua attività ordinaria, alle condizioni determinate dal proprio Consiglio di amministrazione ed approvate con decreto del Ministro per il tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Su detti prestiti può essere accordata, con decreto del Ministro per il tesoro, la garanzia dello Stato per il rimborso del ca-

pitale ed il pagamento degli interessi. Per la emissione dei buoni pluriennali del tesoro a scadenza non superiore a 9 anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Per l'emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo sarà fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 3523 e 6036 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1972.

Art. 20.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti negli anni dal 1972 al 1976, le occorrenti variazioni di bilancio.